

ORDINE DEGLI AVVOCATI di CIVITAVECCHIA

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE IN MATERIA CIVILE E PENALE

°O°O°O°O°

Il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Civitavecchia ha istituito l'**Elenco dei Curatori Speciali del Minore in materia Civile e Penale - E.C.S. - Elenco Curatori Speciali.**

L'Elenco è diviso nella Sezione Civile e nella Sezione Penale.

L'Elenco verrà trasmesso dal COA al Presidente del Tribunale di Civitavecchia e ai Presidenti delle Sezioni Civile e Penale del medesimo Tribunale.

Ogni anno il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia:

- realizzerà, con il supporto e il patrocinio della propria Camera di Mediazione, un Corso di formazione per Avvocati finalizzato a fornire una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del Minore sia in ambito civile che in ambito penale. Coloro che avranno proficuamente frequentato il Corso di Formazione suddetto potranno chiedere di essere iscritti nell'elenco dei Curatori Speciali, sezione Civile o Sezione Penale ovvero ad entrambi.
- valuterà le richieste di iscrizione all'E.C.S. tenendo conto del prioritario dovere deontologico di lealtà e correttezza oltre che dei corsi di aggiornamento obbligatori.
- invierà agli Uffici Giudiziari gli elenchi aggiornati degli Avvocati ritenuti titolari dei requisiti previsti in questo Regolamento.

Ai fini della disciplina della istituzione e tenuta dell'Elenco ut supra, il COA CIVITAVECCHIA ha predisposto e approvato il seguente regolamento:

art. 1 - ELENCO DEI CURATORI SPECIALI PER IL MINORE

- L'iscrizione all'ECS, in materia civile o penale o in ambedue, è riservato esclusivamente a professionisti aventi i seguenti tassativi requisiti:
 - a) iscrizione all'Albo degli Avvocati di Civitavecchia da almeno 10 anni;
 - b) assenza di condanne penali definitive;
 - c) assenza di precedenti disciplinari definitivi;
 - d) comprovata esperienza professionale nel settore famiglia, tutela delle persone e minorile;

- e) attestazione di avvenuta frequentazione di corso di formazione, organizzato dal COA locale o dal CNF o da ASSOCIAZIONE riconosciuta dal CNF, della durata di almeno 8 ore avente ad oggetto la specifica figura del curatore speciale in materia civile e penale;
- f) iscrizione negli Elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 2 - CANCELLAZIONE D'UFFICIO

- L'avvocato iscritto è cancellato dall'ECS se entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione non consegua e documenti almeno 6 crediti formativi di aggiornamento permanente nella specifica materia.
- L'iscrizione viene ripristinata qualora i crediti siano conseguiti nell'anno solare successivo.
- I crediti di aggiornamento permanente sono conseguiti come segue:
 - a) partecipazione a seminario o corso accreditato dal COA locale o dal CNF in materia di famiglia, tutela delle persone e minori: 2 crediti per ciascuna ora;
 - b) svolgimento di almeno 1 incarico di curatore in procedimento civile e/o penale nell'anno di riferimento;

3 - REQUISITI DI PERMANENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- L'avvocato è cancellato d'ufficio dall'Albo, oltre all'ipotesi di mancata formazione permanente di cui all'art. 2) che precede, dal momento del passaggio in giudicato di sentenza di condanna in sede penale ovvero di definitività di provvedimento disciplinare.
- Il COA su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente può disporre la cancellazione di un iscritto all'Elenco qualora rilevi che egli ha gravemente mancato alle obbligazioni professionali, di competenza e deontologiche degli iscritti all'Elenco.
- In ogni caso, la cancellazione deve essere preceduta dall'audizione dell'interessato.
- L'iscrizione da parte degli avvocati all'Elenco suddetto, per ambo le sue sezioni, presuppone l'obbligo nel richiedente di competenza oltre che di comportamento deontologicamente improntato a lealtà e correttezza.
 - a) Il difensore /curatore speciale del minore deve possedere una reale motivazione a rivestire l'incarico;
 - b) il difensore/curatore speciale del minore nell'espletamento del proprio mandato deve valutare il miglior interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali;

- c) il difensore/ curatore speciale del minore nell'espletamento del proprio mandato deve agire in perfetta autonomia e ispirarsi al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento;
- d) l'avvocato deve astenersi dall'assumere l'incarico di difensore/curatore speciale del minore nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare;
- e) il difensore /curatore speciale del minore deve intrattenere con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione;
- f) il difensore/curatore speciale del minore nell'espletamento del proprio mandato deve richiedere informazioni al tutore, se esistente, agli educatori, al personale sanitario, all'assistente sociale, agli affidatari e ad eventuali altre figure ritenute significative;
- g) il difensore/curatore speciale del minore, nel caso in cui questi sia parte offesa in un procedimento penale, deve mantenere rapporti costanti con il curatore speciale / difensore del minore nel procedimento penale stesso;
- h) il difensore/curatore speciale del minore è tenuto a mantenere i contatti con i Servizi e possibilmente partecipa a periodici confronti sui risultati degli accertamenti disposti;
- i) il difensore/curatore speciale del minore, ricevuta la nomina deve costituirsi tempestivamente e partecipare personalmente alle udienze, salvo, in caso di necessità, provvedere a farsi sostituire da professionista con formazione specifica e qualificata e con conoscenza degli atti di causa;
- l) il difensore/curatore speciale del minore, nei casi di affidamento a rischio giuridico del proprio assistito, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore;
- m) il difensore/curatore speciale del minore sensibilizza e sollecita le Parti affinché l'audizione in udienza del minore di età non sia condizionata dalla presenza di più adulti, suggerendo eventualmente modalità alternative di partecipazione in modo che sia garantito alle Parti il rispetto del diritto di difesa;
- n) il difensore /curatore speciale del minore deve adoperarsi affinché i colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano valutando la migliore modalità in relazione all'età del minore ed alle condizioni psico-fisiche dello stesso. Il difensore/curatore speciale del minore infradodicenne deve valutare con il tutore, se esistente, con gli operatori dei servizi e con l'eventuale terapeuta l'opportunità di incontrarlo valutando, anche, l'opportunità della loro presenza al colloquio.
- Il difensore/curatore speciale del minore ultradodicenne deve incontrare il minore a meno che ciò non sia in contrasto con gli interessi superiori del medesimo.

Il difensore/curatore speciale del minore durante l'incontro, deve fornire al minore, se capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda; nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, dovrà impegnarsi a riferirle all'autorità giudiziaria pur informandolo che, come difensore/curatore speciale, dovrà esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo.

Il difensore/curatore speciale del minore capace di discernimento deve essere disponibile, in collaborazione con le varie figure professionali competenti, a fornire al minore informazioni sull'esito della procedura;

o) il difensore/curatore speciale del minore deve tutelare l'anonimato del proprio assistito, deve astenersi dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

Art. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

- La domanda di iscrizione all'elenco dovrà essere indirizzata al COA Civitavecchia e contenere a pena di esclusione:

a) la richiesta di iscrizione alla sezione civile o penale o ad ambedue;

b) l'anagrafica completa del richiedente l'iscrizione;

c) l'indicazione del recapito telefonico di studio e dell'indirizzo pec;

nonchè

d) mediante separata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex Dlgs. 445/2000, le dichiarazioni dei cui ai punti a), b) c), d), e) ed f) dell'art. 1 che precede.

- In merito alla formazione specificamente richiesta, per il solo anno 2019, sarà sufficiente che l'istante abbia frequentato il corso di cui all'art. 1 lett. e).

art. 5 - TENUTA DELL'ELENCO

- La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia che può delegare alla funzione due Consiglieri dell'Ordine in carica ovvero due avvocati di comprovata esperienza in materia.

Civitavecchia, li 5 dicembre 2018